

Avvisi di accertamenti fiscali: prima della rettifica devono passare 60 giorni dall'accesso



Per i controlli a tavolino il contribuente può sempre invocare il diritto al contraddittorio prima che l'ufficio proceda alla rettifica: il Fisco è obbligato ad attendere 60 giorni dal momento dell'accesso.

Le Sezioni Unite della Cassazione **[1]** hanno appena stabilito un importante principio in tema di accertamenti da parte del Fisco: gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate sono **nulli** se emessi prima di **60 giorni** dalla conclusione delle operazioni di verifica, nel caso in cui vi sia stato un accesso, un'ispezione o una verifica nella sede dell'attività del contribuente. L'unica eccezione è quando vi siano **specifiche ragioni di urgenza**, nel qual caso i 60 giorni possono non essere rispettati.

Verifica tramite accesso in azienda o presso lo studio

L'ipotesi più classica è quella della **verifica svolta presso il contribuente** (ufficio, azienda, ecc.). In tal caso, redatto il verbale di conclusione delle indagini, se non sussiste una specifica ragione di urgenza, l'amministrazione finanziaria deve lasciare trascorrere **60 giorni di tempo** affinché il contribuente possa far valere le proprie difese. Diversamente l'atto è illegittimo.

Il problema del mancato rispetto dei 60 giorni attiene per lo più ai controlli delle **Agenzie delle Entrate**, perché la Guardia di Finanza, durante le ispezioni, di norma rispetta le garanzie previste dallo Statuto del contribuente.

Si pensi ai casi di accesso presso la sede del contribuente in cui i verificatori svolgono ricerche e ispezioni e, acquisita la documentazione, decidono di **proseguire la verifica in ufficio**. Generalmente in questi casi non viene applicata la garanzia dei 60 giorni. Ma, dopo la sentenza in commento della Cassazione, questo comportamento sarà illegittimo e il cittadino potrà ricorrere davanti al giudice per far dichiarare nullo l'atto.

Le Sezioni unite hanno ripetutamente evidenziato che la **garanzia scatta in presenza di accesso presso il contribuente**. Quindi se l'amministrazione finanziaria intende poi svolgere i successivi controlli e riscontri non in azienda, ma nel proprio ufficio, essa comunque dovrà attendere i 60 giorni prima dell'emissione dell'atto.

In alcuni casi, poi, determinati uffici non redigono un verbale. Ciò è del tutto irrilevante dato che la norma e la stessa sentenza obbligano a rispettare i 60 giorni non dalla conclusione del verbale, ma dalla **conclusione delle operazioni**. Pertanto se i verificatori decidono di non redigere alcun atto, l'illegittimità dell'atto trova comunque applicazione.

Estensione ai casi in cui non vi è accesso

La questione invece diventa più delicata nei casi in cui **non viene eseguito alcun accesso**, ma l'intero controllo si svolge presso l'**ufficio** (i cosiddetti **accertamenti a tavolino**).

In questi casi, gli uffici non applicano le **garanzie dei 60 giorni** di cui si è appena detto.

La sentenza delle Sezioni unite in commento non si è pronunciata su questo punto. Sembra quindi doversi escludere la possibilità di beneficiare della garanzia del rispetto dei 60 giorni, mancando almeno l'accesso nei locali del contribuente.

Tuttavia la sentenza in commento, per motivare l'importanza dei 60 giorni, dà ampio risalto al **principio del contraddittorio preventivo** su cui si basa la garanzia in questione. Infatti, anche nel caso di controlli a tavolino, c'è necessità di un contraddittorio col contribuente da cui potrebbe desumersi l'invalidità dell'atto.